

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2007, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

L. R., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Atzeni, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Gherardo Bianchini in Venezia, San Marco, 5278;

contro

Comune di Malo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Stefania Barbieri, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. ai snesi
dell'art. 25 cod. proc. amm.;
Regione Veneto ed A.R.P.A.V. non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione prot. n. 3023 del 7/2/2007, con la quale il Comune di Malo
ha denegato la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente per ottenere il
permesso di costruire in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da deposito
attrezzi agricoli a laboratorio artigianale eseguito sull'immobile di sua proprietà sito
in via

- della successiva ordinanza prot. n. 33/2007 del 26 febbraio 2007 con la quale il Comune ha ordinato alla ricorrente, peraltro senza indicare alcun termine al riguardo, il ripristino della destinazione d'uso "ricovero attrezzi agricoli" e l'immediata cessazione dell'attività di carrozzeria e carpenteria che si svolgerebbe all'interno dell'immobile;

- del rapporto ARPAV di Thiene datato 19/7/2006 prot. n. 0093197 e gli artt. 17 e 18 delle N.T.A. del PRG;

B) quanto ai motivi aggiunti:

- dell'ordinanza sindacale del 23/2/2009 n. 39, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la cessazione dell'attività di carrozzeria, autofficina e connessi e lo sgombero dei locali di sua proprietà siti in

- del rapporto dell'ARPAV di Thiene datato 19/7/2006 prot. n. 0093197 nonché del verbale del Comando di Polizia Locale di del 14/12/2007 n. 26191 e per il risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Malo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di essere proprietaria nel Comune di di un capannone di circa 90 mq autorizzato come ricovero per gli attrezzi agricoli in

zona territoriale omogenea E di tipo agricolo in un'area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la presenza nelle vicinanze di un torrente iscritto negli appositi elenchi.

La ricorrente ed il marito sono titolari di due attività di autofficina in Comuni limitrofi, ed hanno adibito anche questo capannone allo svolgimento di tale tipo di attività.

In data 14 dicembre 2004, la ricorrente ha presentato domanda di condono ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, per un cambio d'uso funzionale del capannone, senza opere, da agricolo ad artigianale.

Il Comune con provvedimento prot. n. 3023 del 7 febbraio 2007, ha respinto la domanda perché in base alla normativa regionale integrativa di quella statale il cambio di destinazione d'uso in area soggetta a vincolo paesaggistico è ammesso solo ove la nuova destinazione sia di tipo residenziale.

Il Comune con ordinanza prot. n. 33/2007 del 26 febbraio 2007, ha ordinato il ripristino della destinazione d'uso "ricovero attrezzi agricoli" e, poiché l'Arpav nel corso di un sopralluogo ha accertato che nel capannone si svolge l'attività di carrozzeria e carpenteria qualificabile come industria insalubre ai sensi del DM 5 settembre 1994, ha altresì diffidato all'immediata cessazione di tale attività.

Il diniego di condono e l'ordinanza di ripristino e cessazione dell'attività sono impugnati con il ricorso introduttivo per le seguenti censure:

I) violazione, per quanto riguarda il profilo edilizio, dell'art. 3, comma 3, lett. b), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, difetto di istruttoria e di motivazione perché la circostanza che la norma regionale ammetta espressamente solo il mutamento d'uso in cui la nuova destinazione sia residenziale, non implica di per sé che le altre destinazioni non siano ammesse, anche perché le norme restrittive motivate dalla presenza di un vincolo paesaggistico si giustificano solo ove vi siano

interventi potenzialmente lesivi per il paesaggio che non sussistono nella fattispecie in esame ove la domanda di condono ha ad oggetto un mutamento funzionale senza opere;

II) violazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per l'omessa considerazione che la modifica di destinazione d'uso senza opere all'epoca in cui è stata effettuata doveva ritenersi attività edilizia libera da eseguirsi anche senza un titolo edilizio, e comunque la risaleza dell'abuso avrebbe obbligato l'Amministrazione di fornire un'adeguata e rafforzata motivazione rispetto alla determinazione di disporre il ripristino;

III) incompetenza e violazione degli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, perché, relativamente al provvedimento che riguarda il profilo dell'insalubrità, lo svolgimento di attività di carrozzeria e carpenteria è stato erroneamente presunto e non accertato dall'Arpav;

IV) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione perché la comunicazione di avvio del procedimento aveva ad oggetto solo la contestazione dei profili edilizi;

V) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, difetto di istruttoria e di motivazione perché la cessazione allo svolgimento di attività insalubri è disposta senza motivare le ragioni di interesse pubblico che la sostengono.

Successivamente il Comune, dopo aver già adottato un'apposita diffida impugnata con il ricorso introduttivo, con ordinanza n. 39 del 23 febbraio 2009, ha imposto la cessazione dell'attività di carrozzeria ed autofficina, nonché lo sgombero dei locali. Tale provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, con domanda di risarcimento dei danni subiti, per le seguenti censure:

VI) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché è stato instaurato un corretto contraddittorio procedimentale solo con riguardo alle violazioni di carattere edilizio;

VII) violazione degli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, difetto di istruttoria e di motivazione perché il DM 5 settembre 2004 non menziona le autofficine tra le attività insalubri, ma solo le attività di carpenterie, carrozzerie e martellerie, che non sono svolte nel capannone;

VIII) violazione degli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, ed erroneità di presupposto perché è mancato il preventivo accertamento di situazioni pericolose o dannose per la salute e il potere repressivo non può basarsi sul dato formale della mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;

IX) illegittimità derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 538 del 28 maggio 2009, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono in parte infondati ed in parte devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei termini in seguito specificati.

Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente sostiene che ai fini del condono sarebbe ammissibile il cambio di destinazione d'uso senza opere da uso agricolo ad artigianale è palesemente privo di fondamento.

Infatti l'art. 3, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, dispone espressamente che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico siano ammesse a sanatoria "*esclusivamente*" certe tipologie di interventi tra le quali alla lettera a), sono menzionati "i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la

nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile”, mentre la lett. b), fa riferimento all’esecuzione di opere o modalità di esecuzione di opere “non valutabili in termini di volume” e si riferisce solo ad “opere” che nel caso di specie non sono state eseguite.

Pertanto la fattispecie in esame non rientra tra quelle suscettibili di poter essere sanate, ed il primo motivo deve essere respinto (sul punto cfr. Tar Veneto, Sez. II, 13 gennaio 2006, n. 55; id. 9 marzo 2006, n. 587).

Il secondo motivo con il quale la parte ricorrente sostiene l’illegittimità degli atti impugnati per l’omessa considerazione da parte dell’Amministrazione che il cambio di destinazione d’uso senza opere costituisce in ogni caso attività libera che non necessita di un titolo edilizio, è parimenti privo di fondamento.

Infatti, come è noto, sono sempre fatte salve le discipline previste dagli strumenti urbanistici, e nel caso di specie è ostativa alla qualificazione dell’intervento come esercizio legittimo di attività libera la circostanza che l’immobile ricade in zona territoriale omogenea di tipo agricolo nella quale sono ammessi solo interventi funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2003 n. 4102; Tar Veneto, Sez. II, 30 aprile 2004, n. 1262), e nella quale non è pertanto ammesso l’esercizio di attività artigianali.

Ne discende che il diniego di condono ed il conseguente ordine di ripristino rispetto ad un intervento edilizio abusivo costituiscono esercizio di attività rigidamente vincolata rispetto alla quale non è neppure configurabile in capo dell’Amministrazione un obbligo di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9).

La reiezione del primo e del secondo motivo, che hanno ad oggetto il diniego di condono e dell’ordine di ripristino dal punto di vista edilizio, comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di tutte le restanti censure proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti avverso i

provvedimenti che hanno disposto la cessazione dello svolgimento dell'attività insalubre.

Infatti lo svolgimento dell'attività artigianale, insalubre o meno, deve di per sé cessare in quanto incompatibile con la destinazione agricola dell'immobile e della zona in cui lo stesso ricade.

Per completezza va altresì soggiunto che sono comunque infondate le censure con le quali la parte ricorrente contesta l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione circa lo svolgimento di attività insalubri.

Infatti dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dai rapporti dell'Arpav e della Polizia locale, emergono una pluralità di elementi precisi e concordanti circa lo svolgimento dell'attività, oltre che di officina, anche di carrozzeria e carpenteria volte alla preparazione di automobili da competizione sportiva, dato che risultano rinvenuti prodotti vernicianti con i relativi aerografi, pezzi di ricambio per autoveicoli, un ponte sollevatore ed un cannello ossiacetilenico, tutta attrezzatura tipica di una carrozzeria, un ponte elevatore, blocchi motori, un pressa per montare e smontare cuscinetti, ruote di scorta di varie misure, pezzi di ricambio, analizzatori di gas di scarico per motori ecc., ed i vicini hanno ripetutamente denunciato odori molesti di vernici e combustibili, oltre che rumori e scuotimenti dovuti alle prove di accelerazione dei motori delle auto provenienti dal capannone.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto con riguardo alle censure volte a contestare il diniego di condono e l'ordine di ripristino di carattere edilizio, e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alle censure volte a lamentare l'illegittimità dell'ordine di cessazione dell'attività insalubre, con conseguente reiezione della domanda di risarcimento non essendo configurabile un danno ingiusto da ristorare.

Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti, in parte li respinge ed in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nel senso precisato in motivazione.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune diliquidandole nella somma di euro 3.000,00 per compensi e spese oltre ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO